Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2024, n. 21-599

Legge n. 234/2021, articolo 1, commi 593 e 595. Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 4 agosto 2023. Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). Approvazione, in attuazione della D.G.R. n. 2-7868 dell'11 dicembre 2023, dei criteri per l'installazione di defibrillatori presso i rifugi gestiti del territorio montano piemontese. Dotazione finanziaria euro 1.000.000.



Seduta N° 35

Adunanza 20 DICEMBRE 2024

Il giorno 20 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI - Gian Luca VIGNALE

DGR 21-599/2024/XII

OGGETTO:

Legge n. 234/2021, articolo 1, commi 593 e 595. Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 4 agosto 2023. Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). Approvazione, in attuazione della D.G.R. n. 2-7868 dell'11 dicembre 2023, dei criteri per l'installazione di defibrillatori presso i rifugi gestiti del territorio montano piemontese. Dotazione finanziaria euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo di spesa n. 242217 del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, annualità 2025

A relazione di: Gallo, (Riboldi)

Premesso che:

la legge n. 234/2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", all'articolo 1, commi 593 e 595, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, ha istituito il "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane" (FOSMIT), prevedendo che sia utilizzato per finanziare una serie di interventi, tra cui iniziative di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;

con il decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie del 4 agosto 2023, di ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, relativamente agli interventi di competenza regionale e degli enti locali, è stato assegnato, per l'annualità 2023, alla Regione Piemonte l'importo complessivo di € 23.875.966,17;

con la D.G.R. n. 2-7868 dell'11 dicembre 2023, in attuazione al suddetto DM del 4 agosto 2023, sono state approvate le schede per la richiesta di erogazione delle risorse del "Fondo per lo sviluppo

delle montagne italiane" per l'anno 2023, per un importo complessivo pari a € 23.875.966,17, rinviando a successive deliberazioni della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per selezionare i relativi beneficiari.

Premesso inoltre che, tra le schede ivi approvate, è prevista, con una dotazione finanziaria pari a € 1.000.000,00, la Misura n. 3, denominata "Installazione di defibrillatori presso gli edifici pubblici ed i rifugi gestiti del territorio montano piemontese", ai sensi della quale:

- l'obiettivo è di dotare di defibrillatori gli edifici pubblici ed i rifugi gestiti, alpini ed escursionistici, del territorio montano piemontese e, contestualmente, di formare al loro utilizzo i responsabili ed i gestori dei rifugi;
- l'intervento è da realizzarsi conformemente ai criteri stabiliti, in attuazione alla legge n. 116/2021, dal decreto del Ministero della Salute del 16 marzo 2023 "Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni".

Richiamato che il suddetto DM del 16 marzo 2023, in particolare, definisce la collocazione ottimale dei defibrillatori stabilendo, tra l'altro, che:

- gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nelle strutture aperte al pubblico;
- in aggiunta alla diffusione dei DAE presso i luoghi ed i mezzi di trasporto, devono essere identificate, all'interno del territorio regionale, le seguenti aree: aree con particolare afflusso di pubblico ed aree con particolari specificità, come luoghi isolati e zone disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densità di popolazione;
- le centrali operative di emergenza sanitaria extraospedaliera (118) attuino un sistema di monitoraggio dei defibrillatori sul territorio.

Richiamato inoltre che la legge regionale n. 14/2019 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna", in particolare, stabilisce che la Regione Piemonte:

- per la salvaguardia e lo sviluppo sociale ed economico del proprio territorio montano, promuove, sostiene ed agevola specifiche azioni volte a garantire i livelli essenziali dei servizi pubblici (articolo 15);
- tutela e sostiene il mantenimento dei servizi essenziali a favore della popolazione residente nei territori montani e rurali svantaggiati con particolare attenzione ai servizi scolastici, socio assistenziali ed ai trasporti e, a tal fine, per il tramite delle unioni montane, attiva un monitoraggio sulla quantità e qualità dei servizi essenziali, sui bisogni espressi dal territorio e sulle prospettive di mantenimento (articolo 24).

Richiamato, altresì, che:

- l'articolo 1 della legge regionale n. 26/2021, modificata dalla legge regionale n. 2/2022, ha previsto l'istituzione dell'Azienda Sanitaria Zero, quale ente del Servizio sanitario regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso il quale la Regione Piemonte garantisce, su tutto il territorio regionale, nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti con deliberazioni della Giunta regionale, lo svolgimento ed il coordinamento intra-regionale delle attività di cui ai commi 3 e 4 della medesima legge regionale n. 26/2021, tra le quali la gestione dell'emergenza-urgenza extraospedaliera, ivi compresa l'emergenza-urgenza neonatale, di trasporto del sangue ed emoderivati, degli organi e di trasporto sanitario secondario di emergenza-urgenza, maxiemergenza, elisoccorso; la gestione del servizio numero unico emergenza (NUE) 112; la gestione del servizio numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117);
- con D.P.G.R. n. 9 del 18 febbraio 2022 è stata costituita, ai sensi e per gli effetti della suddetta legge regionale, l'Azienda Sanitaria Regionale Zero;
- la D.G.R. n. 3-5267 del 28 giugno 2022 ha recepito, ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3 aprile 2012, l'Atto aziendale dell'Azienda Zero, di cui alla deliberazione del Commissario n. 0000002/01.00/2022 del 13 giugno 2022, il quale, tra l'altro, prevede l'istituzione del Collegio tecnico del Soccorso sanitario composto dalle Strutture complesse 118;
- con D.G.R. n. 4-5268 del 28 giugno 2022, ai sensi del sopra citato articolo 1, sono stati approvati

i primi indirizzi, stabilendo, tra l'altro, la progressiva attribuzione delle attività ad Azienda Zero, in particolare, dal mese di dicembre 2022, la gestione diretta dell'emergenza-urgenza extraospedaliera (118).

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Sanità, il decreto del Ministero della Salute del 16 marzo 2023 dispone che i defibrillatori devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina, al fine di consentire la verifica, in tempo reale, dello stato operativo dei medesimi e la scadenza delle parti deteriorabili, nonché la segnalazione di eventuali malfunzionamenti, Azienda Zero Piemonte, per il tramite delle Centrali Operative del 118, gestisce e monitora, alla luce delle attività attribuite ai sensi della suddetta D.G.R. n. 4-5268 del 28 giugno 2022, l'allocazione dei defibrillatori avendo a propria disposizione i dati presenti sul Portale di registrazione dei defibrillatori.

Dato atto, inoltre, che l'intervento è programmato e gestito unitamente tra la Direzione regionale Sanità e la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Sviluppo della Montagna" e che:

con la D.D. n. 102/A1615A del 22 febbraio 2024, al fine di ottenere informazioni dettagliate circa le esigenze dei territori da coinvolgere nell'iniziativa, si è disposto di attivare una manifestazione di interesse per l'installazione di defibrillatori presso i rifugi gestiti e gli edifici pubblici dei comuni montani piemontesi, così da orientare adeguatamente il bando ai reali fabbisogni del territorio;

sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute si è individuato, come prioritario, di riservare l'iniziativa, in prima battuta, ai rifugi alpinistici ed escursionistici gestiti, come definiti dalla legge regionale n. 8/2010.

Dato atto, altresì, che l'intervento potrà essere attuato soltanto nei Comuni montani di cui alla D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988, nonché nella porzione montana dei comuni parzialmente montani, il sopra citato Settore "Sviluppo della Montagna", d'intesa con la Direzione regionale Sanità, ha condotto un'analisi tecnica finalizzata a definire le tipologie dei beneficiari, i requisiti per accedere al contributo ed il relativo procedimento di assegnazione, addivenendo anche alla ripartizione delle rispettive competenze, come di seguito riportato:

- il Settore "Sviluppo della montagna", provvederà all'approvazione del bando e della successiva lista di priorità dei soggetti ai quali potrà essere assegnato il DAE;
- la Direzione regionale Sanità, dopo aver ricevuto la suddetta lista, adotterà idoneo provvedimento, nel rispetto della suddetta D.G.R. n. 4-5268 del 28 giugno 2022 al fine di individuare, quale soggetto attuatore senza oneri aggiuntivi, Azienda Sanitaria Zero, cui sono riconducibili le competenze di approvvigionamento centralizzato dei defibrillatori, l'acquisto e l'assegnazione dei DAE, nonché la formazione dei soggetti individuati con la medesima lista, da effettuarsi nel limite della dotazione finanziaria prevista dal presente provvedimento.

Viste:

- la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
- la D.G.R. n. 46-117/2024/XII del 2 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024- 2026.

Dato atto che alla copertura del suddetto importo, pari a € 1.000.000,00, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa, si farà fronte sul Capitolo 242217 (Missione 09, Programma 0907 - Fondi statali) del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2025.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad € 1.000.000,00 sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), annualità 2023, di cui alla legge n. 234/2021, articolo 1, commi 593 e 595, ed in attuazione del decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 4 agosto 2023 e della D.G.R. n. 2-7868 dell'11 dicembre 2023, i criteri per l'assegnazione di defibrillatori ai rifugi gestiti del territorio montano piemontese, di cui all'allegato A per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00;
- che alla copertura del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 1.000.000,00, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa, si farà fronte sul Capitolo n. 242217 (Missione 09, Programma 0907 Fondi statali) del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2025;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e alla Direzione Sanità, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Allegato A, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Allegato

FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE. QUOTA ANNO 2023. CRITERI PER L'INSTALLAZIONE DI DEFIBRILLATORI PRESSO I RIFUGI GESTITI DEL TERRITORIO MONTANO PIEMONTESE

Premessa

La Regione Piemonte, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), con D.G.R. n. 2-7868 dell'11 dicembre 2023 ha previsto di finanziare, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Unioni montane, l'installazione di defibrillatori presso i rifugi gestiti del territorio montano piemontese.

Questa iniziativa è attuata in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 16 marzo 2023, con il quale si è stabilito che gli Enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nelle strutture aperte al pubblico.

Al proposito si precisa che le zone montane, anche se a bassa densità di popolazione, in quanto aree isolate e/o disagiate rientrano tra le "aree di particolare specificità" per le quali il Decreto del Ministero della Salute 16 marzo 2023 prevede sia necessario valutare, in considerazione dell'afflusso di utenti, l'opportunità di dotarle di DAE.

La morte cardiaca improvvisa (M.C.I.) rappresenta circa il 10% dei decessi totali in Italia (Ministero della salute, 2010) e più del 60% delle morti improvvise nella popolazione sotto ai 40 anni (Van der Werf, 2010).

I defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) sono dispositivi medici che possono essere utilizzati sia in strutture sanitarie sia in qualunque altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee, in grado di favorire la defibrillazione prima dell'intervento dei mezzi di soccorso sanitari.

L'intervento si inserisce all'interno della Strategia per la montagna piemontese, approvata con D.G.R. n. 1-6542 del 27 febbraio 2023 (MAS 5 - Missione 5.3, MAS 7 - Missione 7.1)

Soggetti beneficiari e requisiti per l'accesso al contributo

Le istanze dovranno essere presentate dalle Unioni montane del Piemonte, iscritte nella Carta delle Forme Associative, le quali raccoglieranno le segnalazioni dei proprietari/gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici che ricadono nel territorio di propria competenza.

I DAE potranno essere installati presso i seguenti edifici:

- ✓ rifugi alpini gestiti di cui alla l.r. n. 8/2010;
- ✓ rifugi escursionistici gestiti di cui alla I.r. n. 8/2010.

Sono esclusi dal bando di cui alla presente misura, i rifugi già dotati di DAE; per lo stesso principio, non potrà essere assegnato più di un DAE per ogni struttura.

Per beneficiare dell'iniziativa, i rifugi dovranno essere inseriti negli elenchi delle strutture ricettive alpinistiche di cui all'articolo 9 del regolamento regionale n. 1/2011, di disciplina dei requisiti e delle modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche, nonché dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Localizzazione degli interventi

L'intervento potrà essere attuato nei soli Comuni montani di cui alla D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988, nonché nella porzione montana dei comuni parzialmente montani.

Le eventuali necessità di DAE dei Comuni montani o parzialmente montani che non hanno attivato una convenzione o che non hanno aderito ad un'altra unione entro sei mesi dalla fuoriuscita dall'unione di provenienza, dovranno essere comunicate all'Unione Montana territorialmente contigua allo stesso Comune; per "contiguità territoriale" si intende una vicinanza qualificata tra il Comune e l'Unione montana interessati, tanto da essere confinanti.

Tipologia ed entità dell'agevolazione, dotazione finanziaria

La Regione Piemonte finanzierà il 100 % dei costi relativi alle seguenti voci:

- acquisto dei DAE;
- formazione del personale addetto.

La formazione di almeno un soggetto per ogni DAE installato è elemento imprescindibile dell'iniziativa, tranne il caso in cui tra i gestori del rifugio vi sia già personale abilitato all'uso del DAE da un Ente accreditato presso la Regione Piemonte.

La dotazione finanziaria ammonta ad € 1.000.000,00.

Criteri di selezione

Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, si seguirà la seguente scala di priorità (in ordine decrescente):

- 1) rifugi alpini;
- 2) rifugi escursionistici.

Fermo restando l'ordine di precedenza di cui sopra, per ognuna delle due tipologie di locali citati si procederà all'assegnazione dei DAE in base alla quota altimetrica alla quale è situato il rifugio, iniziando da quelli situati alle quote maggiori.

Modalità attuative

Le Unioni montane non avranno alcun onere per l'attuazione dell'iniziativa, in quanto l'acquisto dei DAE e la formazione dei soggetti per abilitarli al loro uso sarà in capo alla Regione Piemonte o a Società/Aziende da questa individuate.

La Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Sviluppo della montagna", provvederà all'approvazione del bando e della successiva lista di priorità dei soggetti ai quali potrà essere assegnato il DAE.

La Direzione regionale Sanità dopo aver ricevuto tale lista provvederà, avvalendosi di Azienda sanitaria Zero e nel rispetto della vigente normativa di settore, all'acquisto e alla consegna dei DAE, nonché alla formazione dei soggetti individuati con la medesima lista.

Le risorse saranno rese disponibili alla Direzione regionale Sanità tramite apposito impegno di spesa delegata.

Procedimento e Responsabile del procedimento

Per l'attuazione del bando per l'installazione di DAE presso i rifugi gestiti del territorio montano piemontese è previsto il seguente procedimento amministrativo:

- denominazione: "Istruttoria delle candidature pervenute in adesione al bando per l'installazione dei DAE presso i rifugi gestiti del territorio montano piemontese";
- responsabile del procedimento: Dirigente pro tempore del Settore A1615A Sviluppo della montagna, della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio;
- termine di conclusione del procedimento: entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle candidature, con la D.D. di approvazione della lista di priorità dei soggetti ammissibili all'iniziativa.